



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Roma, data del protocollo

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA AOSTA

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

- D.G.I.T. Ufficio II
- D.G.A.I. Ufficio VIII ROMA

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- Direzione I – Ufficio IX ROMA

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ROMA

AL GABINETTO DEL MINISTRO
SEDE

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere
SEDE



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA	<u>CAGLIARI</u>
ALL' ANCI	<u>ROMA</u>
ALL' ANUSCA	<u>CASTEL SAN PIETRO TERME</u>
ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	<u>ROMA</u>

CIRCOLARE N. 58/2026

OGGETTO: decreto legge n. 108 del 26 giugno 2026 recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità.

Con il decreto legge n. 108 del 26 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2026, ed in particolare con l'articolo 11, sono state adottate disposizioni in materia di efficacia della carta d'identità cartacea e per il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE), che di seguito si illustrano.

Carta d'identità cartacea

Come è noto, il Regolamento Ue 2025/1208 del 12 giugno 2025 prevede che, a partire dal 3 agosto 2026, le carte d'identità cartacee cessano di essere valide, a prescindere dalla data di scadenza fissata al momento dell'emissione.



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

In vista dell'approssimarsi della citata scadenza, si è reso necessario ed urgente individuare i casi in cui il predetto documento cartaceo conserva la sua efficacia in ambito nazionale al fine di non determinare interruzioni nei servizi resi al cittadino dalla Pubblica Amministrazione o dai privati e di non determinare discriminazioni od ostacolare l'esercizio di diritti fondamentali o l'accesso a servizi essenziali di rilevanza anche costituzionale.

A tal fine, il citato articolo 11 dispone, al comma 1, che nei rapporti contrattuali stipulati prima del 3 agosto 2026, per i quali la carta d'identità cartacea è già stata acquisita ai fini della identificazione delle parti contraenti, non è necessario procedere alla sostituzione del documento ai fini della regolare prosecuzione del rapporto contrattuale, fino alla data di scadenza fissata all'atto dell'emissione della carta.

Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 11 prevede che, in questa fase di transizione dal documento cartaceo a quello elettronico, e comunque non oltre il 31 gennaio 2027, il documento d'identità in formato cartaceo, non scaduto, potrà continuare ad essere utilizzato quando si renda necessario procedere al riconoscimento ai fini dell'esercizio di diritti fondamentali e dell'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, per la consegna di posta, per la notifica di atti giudiziari, per il ritiro o deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali, compreso il ritiro della pensione, e per ogni altro servizio con caratteristiche analoghe, nonché nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, comprese le Rappresentanze diplomatico-consolari all'estero, e nei rapporti con i soggetti che erogano pubblici servizi.

Si evidenzia che, in nessun caso, il documento cartaceo potrà essere utilizzato per l'espatrio dopo il 3 agosto p.v..



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Si richiama l'attenzione sull'unita circolare dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, esplicativa del decreto-legge in oggetto, che, tra l'altro, evidenzia i documenti di riconoscimento equipollenti alla carta d'identità, tra cui il passaporto che costituisce anche il documento destinato precipuamente all'esercizio della facoltà di espatrio.

Documento di identità provvisorio

Con i commi 3 e 4 dell'articolo 11 del decreto-legge in oggetto, si introduce nell'ordinamento un documento di identità provvisorio di durata non superiore a sei mesi, non rinnovabile, e come tale escluso dall'ambito di applicazione del citato Regolamento Ue per espressa previsione dell'art. 2, paragrafo 2 (v. anche Considerando 35) del medesimo atto normativo europeo.

Il documento provvisorio potrà essere rilasciato dal Sindaco, ai sensi dell'art. 3 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, nei casi di urgenza ossia quando il cittadino rappresenti un'esigenza che non consente di attendere i tempi di stampa e consegna della carta d'identità elettronica o comunque di programmare il rilascio del documento elettronico in tempo utile ai fini dell'urgenza prospettata.

Il documento in parola sarà rilasciato con validità per l'espatrio, atteso che tra le ipotesi di urgenza può rientrare quella di un viaggio imminente per il cittadino sprovvisto di un altro documento valido per l'espatrio. Tuttavia, al momento del rilascio, il cittadino deve essere avvertito che il documento provvisorio potrebbe non essere accettato da alcuni Stati esteri ai fini dell'ammissione nel proprio territorio.



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Il documento provvisorio in questione potrà essere rilasciato, fino al 31 dicembre 2027, nelle more del rilascio della carta d'identità elettronica, al fine di garantire la continuità del processo di graduale sostituzione dei documenti cartacei con quelli elettronici previsto dal Regolamento UE 2025/1208 e dovrà essere riconsegnato all'atto del ritiro della CIE

Il documento in parola sarà emesso su supporto cartaceo, con requisiti di sicurezza rafforzati rispetto a quelli della attuale carta d'identità cartacea, secondo il modello che sarà adottato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la Pubblica amministrazione.

Le modalità di rilascio saranno analoghe a quelle della carta d'identità cartacea con l'impiego delle dotazioni strumentali già a tal fine utilizzate dai Comuni.

Nel rappresentare che il modello di documento è in corso di approvazione e produzione, si rinvia alle istruzioni che verranno fornite con successiva circolare.

Digitalizzazione delle modalità di riscossione del corrispettivo versato per l'emissione della CIE

Con il comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge in oggetto, infine, si interviene per semplificare le modalità di riscossione dell'importo versato dal cittadino per l'emissione della CIE e, conseguentemente, per semplificare la procedura di rilascio del documento, favorendo una riduzione dei tempi di attesa del cittadino allo sportello.

In particolare, sarà resa disponibile una piattaforma centralizzata, integrata sia con il sistema di emissione della CIE (CIEOnline) che con l'infrastruttura PagoPA, per



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

consentire a tutti i Comuni che vorranno aderirvi di riscuotere anticipatamente il corrispettivo dovuto.

Tale corrispettivo potrà essere pagato dal cittadino tramite i canali PagoPA prima di recarsi allo sportello comunale e le somme così versate verranno rese disponibili automaticamente ai Comuni per la sola parte dei diritti fissi e di segreteria e all'entrata del bilancio dello Stato per la quota di competenza statale.

Istruzioni sulle modalità di adesione al servizio e sulle relative specifiche tecniche verranno fornite prima del rilascio della nuova funzionalità, già in corso di implementazione.

Ciò premesso, si pregano le SS. LL. di voler informare i Sigg. Sindaci del contenuto della presente circolare, sensibilizzandoli a darne adeguata comunicazione ai cittadini, per quanto riguarda in particolare l'efficacia della carta d'identità cartacea, utilizzando ogni forma di divulgazione anche attraverso i propri siti istituzionali e canali social. Con le medesime modalità potrà essere data comunicazione dell'unita circolare dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione.

Al contempo, le SS.LL. vorranno, altresì, richiamare l'attenzione dei Sigg. Sindaci sulla necessità di proseguire nell'accelerazione impressa alle attività finalizzate al rilascio della carta d'identità elettronica, che nell'ultimo semestre ha fatto registrare un significativo incremento.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Carmen Perrotta